



COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere San Donato

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE SAN DONATO

(ai sensi dell'art. 17 del Regolamento sul Decentramento)

Ultimo aggiornamento apportato con O.d.G. N. 4 seduta consiliare del 23 giugno 2011

Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere San Donato

TITOLO I Principi Fondamentali

Il Consiglio di Quartiere è organo rappresentativo delle esigenze della comunità che vive nell'ambito del Quartiere San Donato.

Compongono la comunità tutti coloro che vivono nel territorio del Quartiere, indipendentemente dal titolo giuridico che contraddistingue la loro presenza.

Ogni membro di questa comunità è portatore di diritti e doveri inalienabili e partecipa alla formazione delle decisioni che riguardano la collettività.

Partecipazione intesa come momento di scelta condivisa nella quale tutti i cittadini, insieme al Consiglio di Quartiere, partendo dalle reali esigenze del territorio, concorrono alla realizzazione di una società equa e solidale.

Disposizioni Preliminari

Art. 1 MATERIA DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente regolamento disciplina il funzionamento degli organi collegiali del Quartiere e delle loro articolazioni, nel rispetto dello Statuto del Comune di Bologna e del Regolamento Comunale sul Decentramento ed in armonia con i principi generali applicabili all'attività degli organi collegiali.

2 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, al Regolamento sul Decentramento, al Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

TITOLO II Convocazione e Funzionamento del Consiglio di Quartiere

Art. 2 IL CONSIGLIO DI QUARTIERE

1 - Il Consiglio di Quartiere e' composto da Consiglieri eletti a suffragio universale nel numero, per la durata e secondo le modalità previste dall'art. 35 dello Statuto Comunale.

2 - Il Consiglio, di norma, si riunisce nella sala allo scopo destinata all'interno della sede del Quartiere.

3 - Qualora il Consiglio sia convocato in sede diversa da quella abituale, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione ai Consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 3 CONVOCAZIONE

1 - La convocazione delle sedute del Consiglio di Quartiere avviene ai sensi dell'art. 23 del Regolamento sul Decentramento.

2 - I casi di urgenza di cui al comma 2 dell'art. 23 Reg. sul Dec., sono stabiliti dal Presidente tenendo anche in considerazione le esigenze amministrative degli Uffici del Quartiere.

3 - Gli avvisi devono essere recapitati con qualsiasi mezzo che consenta di portare a conoscenza del Consigliere o delle persone o dell'Ufficio dallo stesso indicati, del luogo, giorno e ora di convocazione di Consiglio e dell'elenco degli Ordini del Giorno in discussione. A tal fine ciascun Consigliere dovrà dichiarare, in forma scritta, il proprio recapito entro 10 giorni dalla convalida delle elezioni, consegnando la dichiarazione presso il Segretario Amministrativo, avendo cura di segnalare la possibilità di recapitare la convocazione tramite telefax e posta elettronica.

Art. 4 SEDUTA DEL CONSIGLIO

1 - Le sedute del Consiglio di Quartiere sono valide quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

2 - All'ora e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente, il Segretario della seduta procede all'appello per constatare se la seduta è valida. Trascorsa un'ora da quella prevista nella convocazione senza che siano presenti almeno la metà dei Consiglieri assegnati, il Presidente dichiara deserta la seduta aggiornandola ad una nuova data, che dovrà essere comunicata a tutti i Consiglieri.

3 - Qualora i Consiglieri siano presenti nel numero necessario a rendere valida la seduta, il Presidente dichiara aperta la medesima e procede alla designazione di due scrutatori, di cui uno della minoranza, qualora rappresentata, che lo assistano durante le votazioni.

4 - Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, il Consiglio decida, senza discussione, di procedere in seduta segreta. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone. Durante la seduta segreta restano in aula i Consiglieri e il Segretario verbalizzante. Tutti i presenti sono vincolati al segreto sull'oggetto della trattazione.

Art. 5 APERTURA E SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

1 - Di norma, prima della trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente può procedere alle seguenti fasi:

- commemorazioni;
- comunicazioni di messaggi indirizzati al Consiglio;
- comunicazioni ai Consiglieri di fatti e questioni che possano essere di interesse per il Consiglio.

2 - I singoli Consiglieri possono, in apertura di seduta, prima dell'inizio della trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno, chiedere al Presidente chiarimenti e delucidazioni su fatti e questioni per i quali egli disponga di maggiori informazioni, nonché presentare comunicazioni, interrogazioni o richieste di chiarimenti. Tali comunicazioni o richieste, di norma, devono essere presentate in forma scritta.

3 - Il Presidente prende atto delle richieste presentate dai Consiglieri riservandosi di fornire informazioni e dati precisi in merito in altra seduta del Consiglio, qualora non sia in grado di rispondere immediatamente.

4 - Se il contenuto della comunicazione o della richiesta presentata da uno o più Consiglieri sia tale da rendere opportuna una discussione, nonché una eventuale decisione del Consiglio di Quartiere, l'argomento è iscritto all'Ordine del Giorno della seduta immediatamente successiva.

5 - Qualora il Consigliere o i Consiglieri ritengano opportuno discutere immediatamente tale argomento, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 23 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dei Gruppi e delle Commissioni Consiliari.

6 - Il Presidente può sempre proporre al Consiglio, per giustificati motivi, che l'ordine dei lavori sia mutato o che alcuni argomenti siano rinviati ad altra seduta e la proposta, se la maggioranza dei Consiglieri non si oppone, si ritiene accettata.

Art. 6 VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA

1 - Le funzioni di segretario della seduta, con compiti di verbalizzazione, sono svolte dal Segretario Amministrativo o da altro impiegato del Quartiere o da un Consigliere designato dal Presidente.

Nel corso della seduta in caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario Amministrativo o di chi lo sostituisce funge da segretario un Consigliere designato dal Presidente.

2 - I verbali delle sedute sono redatti ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sul Decentramento e, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con un linguaggio che tenga conto, quando possibile, della differenza di genere.

3 - Qualora un Consigliere desideri la trascrizione integrale di un proprio intervento, deve farne esplicita comunicazione al Presidente e consegnare al Segretario della seduta il testo in forma scritta.

Art. 7 INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

1 - Nel dibattito degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno ogni Consigliere può intervenire due volte, la prima per non oltre 15 minuti; la seconda, per le repliche, per non più di 5 minuti.

2 - Non sono ricomprese in tali interventi le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, che saranno brevi e concise.

3 - Il Presidente del Consiglio di Quartiere e il Coordinatore della Commissione relatore dell'argomento in discussione, hanno la facoltà di intervenire più volte su ogni Ordine del Giorno per una esauriente illustrazione dello stesso e per eventuali specificazioni correlate alle repliche dei Consiglieri.

4 - Non vengono considerate nel computo degli interventi, le brevi domande e precisazioni, nonché le relative risposte, che i Consiglieri richiedono nel corso del proprio intervento o durante la discussione di argomenti che, per la loro natura, necessitano di informazioni precise su determinati elementi.

5 - Qualora l'argomento posto all'Ordine del Giorno abbia particolare rilevanza o presenti peculiarità che richiedano una trattazione ampia ed esauriente, il Presidente, o due Consiglieri, possono proporre al Consiglio una diversa regolamentazione dei tempi di intervento.

6 - In ogni caso i termini di tempo previsti al comma 1 del presente articolo sono raddoppiati per le discussioni generali relative ai Programmi Obiettivo e ai pareri sul Bilancio e ai pareri sui piani regolatori generali e sulle loro varianti.

Art. 8 EMENDAMENTI

1 - In sede di discussione di ogni Ordine del Giorno, i Consiglieri possono presentare, in forma scritta durante il dibattito, emendamenti abrogativi, integrativi o modificativi.

TITOLO III

Commissioni di lavoro permanenti

Art. 9 PRINCIPI

1 - Sono costituite nel Quartiere San Donato Commissioni di lavoro permanenti, sulla base delle deleghe attribuite, dei settori di intervento, e dei pareri di competenza.

2 – Tali commissioni avranno la possibilità di sviluppare apposite consulte sui temi trattati.

3 – Attraverso le Commissioni la comunità di San Donato sarà, nelle sue articolazioni protagonista progettuale in sinergia con il Quartiere.

4 – Istituzione delle commissioni:

- a) Pianificazione, Bilancio, Controllo di Gestione (obbligatoria e prevista dall'art. 27 del Regolamento sul Decentramento)
- b) Attività Produttive
- c) Ambiente, sostenibilità, verde pubblico ed energia
- d) Cultura
- e) Scuola e lavoro
- f) Servizi alla Persona
- g) Sport
- h) Parità di genere, politiche delle differenze e integrazione
- i) Urbanistica e Mobilità

Art. 10 FINALITA'

1 - Nel Quartiere San Donato le Commissioni di Lavoro permanenti esprimono l'articolazione della partecipazione democratica, e rappresentano lo strumento di lavoro del Consiglio di Quartiere.

2 – Compito delle Commissioni è di istruire, elaborare e formulare proposte al Consiglio, competente a deliberare.

3 – Le Commissioni sopracitate avranno la possibilità di creare apposite consulte sui temi trattati , con la collaborazione di tutti i cittadini, delle associazioni, dei soggetti organizzati e riconosciuti come Libere Forme associative, quali protagonisti progettuali in sinergia con il Quartiere.

Art. 11 STRUMENTI E POTERI DI INIZIATIVA

1 - Le Commissioni rispondono della loro attività al Consiglio, al quale riferiscono ogni qualvolta e' richiesto. Le Commissioni debbono relazionare annualmente al Consiglio sulla attività svolte e sui futuri programmi di lavoro. Più Commissioni possono tenere riunioni congiunte su argomenti comuni. Nelle loro attività le Commissioni hanno il supporto degli apparati di Quartiere. Su richiesta del Coordinatore di Commissione possono partecipare

(con funzione consultiva) i Responsabili degli Uffici di Quartiere, di Settore, tecnici ed esperti del Comune.

2 - Per meglio assolvere il proprio lavoro, le Commissioni possono costituire gruppi di lavoro al proprio interno e assegnare loro speciali incarichi dei quali i cittadini stessi possano assumerne la responsabilità. Le Commissioni (tramite il Presidente del Consiglio di Quartiere) possono chiedere incontri e informazioni agli Assessori e agli Uffici Comunali e possono procedere ad indagini ed udienze conoscitive su questioni specifiche. Al fine di acquisire i necessari elementi, le Commissioni possono promuovere incontri, assemblee, dibattiti, su materie di loro competenza, con i cittadini.

Art. 12 COMPOSIZIONE

1 - Le Commissioni permanenti di lavoro sono così composte:

- Consiglieri di Quartiere;
- singoli cittadini, comunque interessati alle attività delle Commissioni stesse, ai sensi dell'art. 37, comma 4, e art. 3 dello Statuto.
- rappresentanti di partiti, gruppi, associazioni, categorie economiche, sociali, culturali, professionali che operano nel territorio del Quartiere e nel settore di competenza di ogni Commissione;

2 - Le domande di ammissione, redatte in carta libera, vanno indirizzate al Presidente del Consiglio di Quartiere.

3 - Il Presidente provvede a comunicare i nominativi degli ammessi ai Coordinatori di ciascuna Commissione e ad informare il Consiglio di Quartiere della composizione delle Commissioni, nonché delle successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 13 COMMISSIONE PIANIFICAZIONE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

1 - E' composta da:

- Presidente di Quartiere;
- Vice Presidente del Quartiere San Donato;
- Capigruppo o un altro Consigliere di Quartiere designato in maniera permanente dal gruppo;
- Coordinatori delle Commissioni.

2 - Alle sedute della Commissione partecipa di norma il Direttore di Quartiere, ai sensi dell'art. 35, comma 6 del Regolamento sul Decentramento. Può partecipare inoltre altro operatore di Quartiere con funzioni di verbalizzante con le modalità previste nel successivo art. 18.

Art. 14 ARTICOLAZIONI DELLE COMMISSIONI

1 - Nell'ambito del decentramento e della partecipazione dei cittadini nella gestione delle deleghe ai Quartieri, le Commissioni si strutturano come segue:

Coordinatore della Commissione.

E' nominato, tra i suoi membri, dal Consiglio di Quartiere, su proposta del Presidente. Il Coordinatore della Commissione ne presiede le sedute, deve garantirne il funzionamento, gestire le decisioni assunte e le deliberazioni del Consiglio di Quartiere sulla materia di

propria competenza. In caso di assenza o impedimento e' sostituito da un altro membro da lui stesso designato. Per l'espletamento della sua attività, può farsi affiancare da altro componente della Commissione assegnandogli un incarico speciale.

Esecutivo di Commissione.

Per consentire una maggiore collegialità di lavoro e realizzare le indicazioni e deliberazioni del Consiglio di Quartiere, le Commissioni possono dotarsi, nell'esercizio delle loro funzioni, di esecutivi.

Tali esecutivi sono composti da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, compreso il Coordinatore della Commissione, garantendo una presenza pluralista al proprio interno. I componenti dell'esecutivo sono nominati dalla Commissione, su proposta del Coordinatore.

2 - Il Coordinatore di Commissione e' relatore presso il Consiglio di Quartiere sulle proposte formulate in Commissione circa l'O.d.G. in discussione.

3 - Per l'approfondimento di determinate tematiche possono venire nominati dal Consiglio di Quartiere dei Consiglieri delegati in materia specifica.

Art. 15 DURATA DELLE COMMISSIONI

1 - Le Commissioni rimangono in carica per la durata del mandato del Consiglio. I componenti, ad eccezione dei Consiglieri, decadono nei seguenti casi:

- 1) assenza ingiustificata a cinque sedute consecutive;
- 2) dimissioni volontarie;
- 3) revoca motivata da parte del Consiglio di Quartiere;
- 4) revoca da parte dell'organizzazione che ha fatto la designazione.

2 - Le decadenze sono dichiarate dal Consiglio di Quartiere su proposta del Presidente, ogni due mesi, contestualmente a nuove eventuali ammissioni.

Art. 16 CONVOCAZIONE

1 - La Commissione e' convocata ogni volta che se ne ravvisi la necessita':

- d'ufficio dal suo Coordinatore;
- su richiesta del Presidente di Quartiere;
- su richiesta di almeno un terzo dei componenti la Commissione entro 30 giorni;
- su richiesta di almeno un terzo del Consiglio di Quartiere entro 30 giorni.

2 - La convocazione deve indicare le questioni da porre all'Ordine del Giorno. E' fatta con avviso scritto che deve pervenire almeno 72 ore prima e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della seduta.

3 - L'Ordine del Giorno deve essere trasmesso anche ai Presidenti delle Commissioni Comunali Dipartimentali, al Presidente, ai Capigruppo del Consiglio di Quartiere e all'Ufficio di Presidenza del Quartiere.

Art. 17 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1 - Di norma le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

2 - Il Presidente del Consiglio di Quartiere, i Consiglieri di Quartiere e Comunali, possono intervenire in qualsiasi riunione di Commissioni. Di norma le Commissioni non votano; i pareri espressi dai Commissari vengono riportati dal Coordinatore della Commissione in Consiglio di Quartiere. La Commissione può altresì esprimere un parere su questioni di rilevante importanza con un voto che verrà riportato in Consiglio di Quartiere insieme a tutti i pareri espressi. Votano solo i componenti la Commissione. Il numero legale per la validità della seduta è di almeno 1/4 dei componenti più il Coordinatore.

3 - In attuazione a quanto previsto all'art. 39 del Regolamento sui Diritti di Partecipazione e di Informazione dei Cittadini, i Coordinatori convocano, qualora lo ritengano opportuno per la peculiarità degli argomenti da trattare o quando ciò sia reso necessario da particolari situazioni, una Commissione aperta, provvedendo a far inviare invito e relativo Ordine del Giorno alle Associazioni operanti in Quartiere, nel settore di competenza della Commissione.

Art. 18 VERBALIZZAZIONE

1 - Alle riunioni delle Commissioni, il Direttore di Gestione assicura di norma, e nel rispetto del contratto di lavoro e degli accordi sindacali vigenti, la presenza di un operatore competente nella materia della Commissione stessa. Tale operatore avrà anche il compito di redigere una breve nota riassuntiva che deve indicare: i nomi dei presenti, i principali argomenti trattati, le decisioni normalmente assunte e i risultati delle eventuali votazioni.

In caso di impedimento o assenza dell'operatore le sue funzioni sono svolte da un Commissario indicato dal Coordinatore.

I verbali sono redatti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con un linguaggio che tenga conto, quando possibile, della differenza di genere.

Art. 19 NORMA TRANSITORIA

1 - Il Consiglio di Quartiere si riserva di verificare la funzionalità del presente Regolamento trascorso un anno dall'entrata in vigore.